

■ AMBIENTE La Regione aveva impugnato i decreti per le nuove piattaforme in mare Estrazioni, il Tar respinge il ricorso

Va avanti la pratica sui permessi di esplorazione per idrocarburi della Global Med

di GIACINTO CARVELLI

IL Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sezione terza Ter), in parte ha dichiarato l'irricevibilità e, per il resto, lo respinge del ricorso proposto dalla Regione Calabria, in persona del presidente pro tempore, contro i ministeri dello Sviluppo economico, dell'Ambiente e della tutela del territorio e del mare, e dei Beni e delle attività culturali e del turismo, nei confronti della Global Med Llc. L'oggetto del ricorso era per l'annullamento degli atti dei relativi ministeri con i quali erano stati concessi i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi alla Global Med Llc.

Nel giudizio in questione, la Regione era rappresentata dagli avvocati Gianclaudio Festa e Giorgio Vizzari.

Il Ministero dello Sviluppo economico, invece, era rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, mentre gli altri dicasteri non si erano presentati in giudizio.

Infine, la società che aveva richiesto i permessi era rappresentata e difesa dagli avvocati Emanuele Turco e David Turco.


La decisione è stata presa nella



L'area del permesso di ricerca Fr41gm

Camera di Consiglio con l'intervento dei magistrati Giampiero Lo Presti, presidente, Michelangelo Francavilla, consigliere, estensore, Antonino Masaracchia, consigliere.

Entrando nello specifico del provvedimento, si ricostruisce l'iter del ricorso, presentato la Regione Calabria che ha impugnato i decreti del Ministero dello Sviluppo Economico - direzione generale per la sicurezza dell'approvvigionamento e le Infrastrutture energetiche del 15 dicembre 2016, con cui sono stati rilasciati i permessi di ricerca di idrocarburi liquidi e gassosi nel



La zona di prospezione Fr42gm

Mar Ionio, zona marina "F". Dal canto suo, la Global Med LLC, si è costituita in giudizio con comparsa del 23 marzo scorso, e con ordinanza n. 1602/2017 del 29 marzo il Tribunale ha accolto l'istanza cautelare proposta dalla ricorrente. Con ordinanza n. 2730/2017 del 27 giugno scorso, poi, il Consiglio di Stato ha riformato il provvedimento del Tar e, per l'effetto, ha respinto l'istanza cautelare proposta con il ricorso di primo grado. A questo punto, il Ministero dello sviluppo economico, costituitosi in giudizio con comparsa depositata il 29 settembre scorso, ha chiesto il ri-

getto del ricorso. La Regione aveva prospettata la violazione degli articoli 114, 117 e 118 della Costituzione e la violazione dei principi costituzionali di leale collaborazione e di sussidiarietà «in quanto il procedimento finalizzato al rilascio dei permessi di prospezione e ricerca in mare, producendo un significativo impatto territoriale, ambientale ed economico, dovrebbe essere caratterizzato da un'intesa "forte" con gli enti locali di riferimento che nella fattispecie sarebbe mancata». In realtà, per il Tar «il motivo è infondato» perchè «va, innanzi tutto, premesso che lo

Stato è titolare di potestà legislativa esclusiva in materia di "tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e dei beni culturali"». Scrive, inoltre, che «la Corte Costituzionale ha evidenziato che lo Stato ha competenza esclusiva per il rilascio dei titoli "a mare"».

Ed ancora, la ricorrente prospetta «il vizio di eccesso di potere per erroneità dei presupposti, travisamento della realtà, irragionevolezza e difetto d'istruttoria in quanto gli atti impugnati non avrebbero considerato le zone di tutela ambientale (Area Marina protetta di Capo Rizzuto, Siti di Importanza Comunitaria ecc.)». Anche in questo caso, però, per il Tar del Lazio «il motivo è irricevibile ed infondato» considerato che «il vizio in esame è riferibile non già ai gravati permessi di ricerca ma ai decreti nn. 287 e n. 288 del 18 ottobre 2016, con cui il Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministero dei beni culturali, ha accertato la compatibilità ambientale dei progetti finalizzati al rilascio dei permessi di ricerca». Per questi motivi il Tar ha deciso che «il ricorso è irricevibile ed infondato e deve essere respinto».